

COLLEGAMENTO TRA POS E RT: ISTRUZIONI OPERATIVE

Risp. AE 20 febbraio 2026 n. 44, Guida operativa AE 19 febbraio 2026

Una Guida pratica chiarisce, con vari esempi, come realizzare il collegamento logico tra gli strumenti di pagamento elettronico (Pos e App) e quelli di certificazione dei corrispettivi (RT e procedura Web), attraverso la procedura online disponibile dal 5 marzo 2026. La procedura di collegamento andrà effettuata entro il 19 aprile 2026.

La guida definisce l'ambito di **applicazione** dell'adempimento e la **tempistica**, specificando quali attività sono escluse dall'obbligo e chi è tenuto invece a effettuarlo nel caso di attività miste.

Al momento della vendita, l'esercente deve **indicare** la **modalità di incasso** del corrispettivo: contanti, pagamento elettronico, ticket, ecc. L'erronea o incompleta registrazione è **sanzionata** dal 1° gennaio 2026, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, con € 100 per ciascuna trasmissione entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.

Soggetti esclusi

Sono **esclusi** dall'obbligo i soggetti passivi che svolgono:

- **attività spettacolistiche** rientranti nella Tabella C allegata al DPR 633/72 che rilasciano titoli di accesso, emessi mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, i cui dati sono trasmessi alla SIAE;
- attività effettuate tramite **apparecchi automatici** (vending machine, ricarica di veicoli elettrici) e **apparecchi di intrattenimento e divertimento**, esonerate dall'obbligo di trasmissione dei corrispettivi. Sono quindi esclusi dall'obbligo di collegamento il bowling, le attività delle sale giochi, carambole, ping pong ecc.;
- operazioni **esonerate** dall'obbligo di emissione del documento commerciale (es. vendita di tabacchi, cessione di carburanti e vendite a distanza).

Sono esclusi anche i soggetti che certificano tutti i corrispettivi esclusivamente mediante **fattura**.

Se il soggetto passivo utilizza un POS dedicato esclusivamente all'incasso dei pagamenti relativi a operazioni esonerate suddette, l'obbligo di collegamento non sussiste, salvo che l'esercente decida comunque di emettere il documento su base volontaria.

Attività plurime

È possibile quindi utilizzare un unico Pos per **più attività**, purché sia correttamente censito e collegato allo strumento di certificazione fiscale e purché le operazioni soggette a certificazione siano registrate in modo completo e coerente. È sempre possibile, inoltre, emettere documenti commerciali anche per **operazioni non soggette a memorizzazione**, utilizzando il codice natura Iva N2.

Collegamenti a più RT o più Pos

Risulta possibile collegare a un **singolo RT più Pos**, così come è possibile collegare uno **stesso Pos a più RT**. È inoltre possibile il **collegamento multiplo**: il Pos di tipo fisico può essere collegato a più RT, a condizione che l'indirizzo del punto vendita sia lo stesso; il Pos o l'App di tipo virtuale possono essere collegati a più RT, anche utilizzati presso differenti punti vendita.